



COMUNICAZIONE DEL 23 MARZO 2020 - DECRETO-LEGGE "CURA ITALIA" (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020) - PRECISAZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO-LEGGE LIQUIDITÀ): CIRCOLARE DA ABI E SACE

Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto-Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi

La Banca d'Italia con Comunicazione del 23 marzo 2020 ha fornito alcune precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi in considerazione delle misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56 del Decreto “Cura Italia” (Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Innanzitutto, è opportuno ricordare che il sostegno finanziario disposto dall' art. 56 del Decreto Cura Italia consiste nella facoltà per le imprese interessate di richiedere alle banche o ad altri soggetti finanziatori una moratoria dei pagamenti dovuti per le rate in scadenza fino al 30 settembre, con conseguente dilazione del piano di rimborso del finanziamento per un periodo corrispondente.

In particolare, rientrano anzitutto nell'ambito di applicazione della misura i finanziamenti sotto ogni forma, inclusi i contratti di mutuo e di leasing finanziario, che prevedono un piano di rateizzazione del rimborso (piano di ammortamento). La disposizione precisa che le imprese che richiedono l'attivazione della misura con riferimento a dette tipologie di finanziamento hanno altresì facoltà di sospendere il rimborso dell'intero importo della rata o del canone (comprensivo sia degli importi rimborsati in conto capitale, sia degli interessi), ovvero di sospendere il pagamento limitatamente alla parte dell'importo in conto capitale, senza sospendere, pertanto, il rimborso degli interessi previsto dal piano di rimborso.

Per quanto concerne i prestiti non rateali (i prestiti da rimborsare alla scadenza tramite un unico versamento comprensivo del capitale e degli interessi maturati), la norma prevede la proroga del termine di scadenza del rimborso al 30 settembre 2020, qualora la scadenza del prestito sia prevista prima della suddetta data. La norma, dunque, esclude dalla misura i prestiti non rateali la cui scadenza è prevista successivamente al 30 settembre 2020.

Infine, si prevedono misure anche con riferimento ai crediti a revoca, ossia i crediti revocabili dall'intermediario in qualsiasi momento e anche senza giusta causa, nonché ai prestiti erogati a fronte di anticipi su crediti futuri, questi ultimi utilizzati di frequente negli schemi di cessione continuativa dei crediti d'impresa. Su queste ultime tipologie di crediti, il Decreto dispone il divieto di revoca da parte del soggetto finanziatore, sia per la parte utilizzata (gli importi già erogati) che per la parte non utilizzata (gli importi già accordati al beneficiario, ma non ancora utilizzati), fino al 20 settembre 2020. Pertanto, ove già accordati dal soggetto finanziatore, detti prestiti restano fermi e alle medesime condizioni fino a tale data.

Testualmente il comma 2 dell'art. 56 del Decreto Cura Italia prevede che:

- a) *“per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;*
- b) *“per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;*
- c) *“per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30*

settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

In considerazione delle suddette misure di sostegno, la Comunicazione di Banca d'Italia precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all'art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto. Gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

Banca d'Italia chiarisce che dovranno essere seguiti analoghi criteri segnaletici in relazione alle altre disposizioni del Decreto Cura Italia, alle altre previsioni di legge e agli accordi o protocolli d'intesa che prevedano l'impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

Infine, viene chiaramente specificato che con riferimento alle disposizioni normative suindicate, in ogni caso il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto-Legge Liquidità): circolare da ABI e SACE

- *Premessa*

Il 21 aprile 2020 l'ABI ha pubblicato una circolare recante le **modalità operative**, concordate congiuntamente con SACE, per l'accesso fino al 31 dicembre 2020 alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 (“**Decreto Liquidità**”), da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

In particolare, la circolare ABI oggetto della presente nota contiene:

1. un “**Manuale Operativo**”;
2. le “**Condizioni generali**” del contratto di garanzia e tutti i relativi allegati.

Al seguente link il testo integrale della lettera circolare dell'ABI del 21 aprile 2020 in merito alle modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all'art. 1 del Decreto Liquidità:

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf

Di seguito i principali contenuti del “Manuale Operativo”, con particolare riferimento al rilascio della garanzia, sulle quali si richiama la massima attenzione da parte di tutti i soggetti abilitati all’esercizio del credito.

- *Soggetti coinvolti*

1. Soggetto finanziatore: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma;
2. SACE S.p.A.: concedente, fino al 31 dicembre 2020, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto Liquidità;
3. Imprese (beneficiarie): qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sede legale in Italia;
 - b. non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti comunitari, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19;
 - c. con esclusivo riferimento alle piccole e medie imprese¹ (PMI), abbiano dichiarato di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo Centrale di Garanzia per le PMI), ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”).

- *Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia*

Sono ammessi alla garanzia i nuovi finanziamenti che siano:

- A. concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Liquidità, dal Manuale Operativo e dalle Condizioni Generali e relativi allegati;
- B. erogati nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020;
- C. destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.

Il finanziamento garantito può avere durata massima di 6 anni, in aggiunta a un periodo di preammortamento facoltativo che potrà durare massimo 2 anni (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi. I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno inoltre presentare (tra l’altro) le seguenti caratteristiche:

¹Come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

1. piano di ammortamento italiano con rata a quota capitale costante;
2. periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare);
3. erogazione in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato dell'impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

Con riferimento all'importo del prestito e alla percentuale di garanzia SACE, la garanzia copre dal 70% al 90% del credito erogato, a seconda della fascia di fatturato e occupazionale in cui rientra l'impresa finanziata. In ogni caso, l'importo totale del prestito garantito non potrà superare il 25% del fatturato, oppure il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi all'anno 2019 (come risultanti da bilancio o da dati certificati).

Ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, devono concorrere (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche nell'ambito delle misure messe in atto per il Covid-19. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.

- *Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE*

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori.

Le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:

- A. per i finanziamenti a PMI: pari allo 0,25% per il primo anno, 0,5% per il secondo e terzo, al 1% dal quarto al sesto anno;
- B. per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: pari allo 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

- *Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all'erogazione*

In tema di emissione della garanzia per finanziamenti già erogati, è stato disposto che dal 9 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all'emissione della garanzia stessa. In tal caso il soggetto finanziatore si assume il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e alle disposizioni di SACE e di disponibilità dei fondi fino all'emissione della Garanzia SACE. Il soggetto finanziatore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati nell'intervallo dal 9 aprile al 17 maggio 2020. Il finanziamento dovrà avere caratteristiche, anche in termini di durata e piano di ammortamento, in linea con i requisiti previsti per la ordinaria garanzia offerta da SACE.

- *Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia*

La circolare in oggetto descrive dettagliatamente la procedura per l'accREDITamento del soggetto finanziatore che, dopo aver aderito alle Condizioni Generali e relativi allegati, potrà procedere all'accREDITamento mediante registrazione sul portale on-line di SACE ("**Portale Garanzia Italia**").

- *Processo per l'ottenimento della garanzia SACE*

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede due modalità distinte in ragione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:

1. "**procedura semplificata**": per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
2. "**procedura ordinaria**": riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5 mila e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

- *Procedura semplificata*

- **Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore**

Le potenziali imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella "Richiesta di Finanziamento Garantito", riportata nelle Condizioni Generali.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

1. dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19;
2. dichiarazione sul rispetto del limite dell'importo del finanziamento richiesto con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'impresa);
3. attestazione circa l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
4. attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento;
5. attestazione circa il fatto che né l'impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;

6. attestazione circa l'assenza di procedimenti e/o condanne in capo all'impresa beneficiaria e di procedimenti per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici;
7. ulteriori dichiarazioni (come descritte nelle Condizioni Generali e relativa modulistica).

- **Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore**

La valutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dall'impresa. I soggetti finanziatori dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall'impresa beneficiaria.

In particolare, il soggetto finanziatore dovrà dichiarare che:

1. ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);
2. ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da i) remunerazione della Garanzia SACE, ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e iii) tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE;
3. sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'impresa beneficiaria nella richiesta di finanziamento, l'impresa beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà²;
4. alla data del 29 febbraio 2020, l'impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario;
5. l'importo del finanziamento non è superiore a quanto previsto dal Decreto Liquidità;
6. secondo quanto dichiarato dall'impresa nella richiesta di finanziamento, l'importo del finanziamento rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia;
7. all'esito della concessione del finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa beneficiaria risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.

Sembra opportuno evidenziare che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite dall'impresa alla banca riguardo ai punti 3, 5 e 6 di cui sopra non determineranno in alcun caso il venir meno della garanzia da parte della SACE.

In merito, alla richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore si segnala inoltre che:

- I. il soggetto finanziatore potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (pool di finanziatori) partecipanti al finanziamento. In tali casi, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dal soggetto finanziatore agente, anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori;

²Come individuate ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014

- II. la richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti.

SACE procederà alla verifica dell'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate. Nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo ("CUI") della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa.

Il soggetto finanziatore dovrà notificare a SACE, tramite il portale on-line di SACE "Portale Garanzia Italia", la data di avvenuta erogazione del finanziamento.

Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE entro: i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata; ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria. Il rispetto di tale previsione è di fondamentale importanza dal momento che la mancata erogazione e comunicazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.

- *Procedura "ordinaria" riservata alle grandi imprese*

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta "procedura ordinaria" e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti previsti dal Decreto Liquidità, il soggetto finanziatore dovrà:

1. comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi utili alla valutazione di impatto;
2. inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia una scheda di sintesi completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre ad una scheda in cui vengono evidenziati e qualificati le seguenti caratteristiche dell'impresa:
 - a) contributo dell'impresa richiedente allo sviluppo tecnologico;
 - b) appartenenza dell'impresa richiedente alla Rete Logistica e dei Rifornimenti;
 - c) incidenza dell'impresa richiedente su infrastrutture Critiche e strategiche;
 - d) impatto dell'impresa richiedente su livelli occupazionali e del lavoro;
 - e) peso specifico dell'impresa richiedente in una filiera internazionale e strategica.
3. inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia la documentazione predisposta dall'impresa richiedente (allegandola alla richiesta di garanzia), fornendo le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità;
4. inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia l'estratto della propria relazione di istruttoria in cui sono evidenziate le valutazioni effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti richiamati dalla stessa impresa richiedente.

Una volta completata l'istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il rilascio della garanzia è infatti subordinato all'emissione di un apposito decreto dello stesso MEF.

- *Monitoraggio Periodico*

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore dovrà inviare a SACE il "Modello di Rapporto Trimestrale" (seguendo il format allegato alle Condizioni Generali), contenente un flusso di informazioni che consente il monitoraggio da parte di SACE dei singoli finanziamenti erogati.

- *Azioni successive all'ottenimento della Garanzia*

1. **Escussione:** la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio;
2. **Surroga:** a seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria;
3. **Azioni di recupero:** il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it